



Nota Informativa per i contratti di assicurazione contro i Danni (escluso R.C. Auto e Natanti)

Predisposta ai sensi dell'art. 185 del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Informazioni relative all'Impresa

Il contratto è concluso con HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) con Sede Legale e Direzione Generale in Italia in Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma.

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'8/6/1993, n. 19570 (G.U. 14/6/1993). - Iscrizione R.E.A. di Roma 757172/92 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 1957 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici n. 1.00022- Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

Informazioni generali sul contratto

Foro competente e Legge applicabile

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge in materia. Per le controversie relative al presente contratto di assicurazione è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria della sede del Contraente.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. - Reclami - Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma, telefax 06 4210 3583, e-mail reclami@hdia.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Informazioni specifiche relative al contratto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle condizioni contrattuali.

Il contratto è redatto secondo l'art. 14, comma 1, Regolamento ISVAP del 16.03.2009 n. 29. Il Contraente vuole garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato, in caso di risoluzione definitiva, per qualunque causa, del rapporto di lavoro tra quest'ultimo (il Cedente) e l'amministrazione terza ceduta. Pertanto, il Contraente riveste nel presente contratto anche la figura dell'Assicurato. In caso di inadempimento (sinistro), la Società garantisce la corresponsione al Contraente/Beneficiario di una somma pari al valore attuale alla data del sinistro delle rate di ammortamento del prestito non ancora scadute al T.A.N. stabilito nel contratto di prestito. Alla determinazione della somma dovuta concorreranno solo le quote scadute dopo la data dell'evento generativo del sinistro. Le rate non corrisposte, per qualsiasi motivo, in tutto od in parte prima della cessazione del rapporto di lavoro del Cedente non sono garantite dal presente contratto salvo i casi di prolungamento della garanzia successivamente indicati.

Il contratto prevede uno scoperto a carico del Contraente/Assicurato.

La Società, una volta pagato il debito residuo, ha diritto di rivalsa sul Cedente che non viene liberato dall'obbligo di estinguere la totalità del finanziamento.

La presente garanzia copre il rischio di insolvenza derivante dai singoli contratti di finanziamento dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento a condizione che:

- il premio contrattualmente previsto sia stato corrisposto;
- non sia pervenuto al Contraente il rifiuto da parte della Società;
- il debitore finanziato abbia sottoscritto l'apposita polizza assicurativa sulla vita predisposta dalla Società ex art. 54

DPR 05.01.1950 n. 180. In mancanza, in ragione del disposto di cui all' art. 54 DPR 05.01.1950 n. 180, la Società non potrà, inderogabilmente, assumere i rischi di cui alla presente polizza.

- i documenti presentati per l'assunzione del rischio non risultino falsificati nelle cifre o nei contenuti. In questo caso, infatti, essi non saranno considerati validi in quanto distorcono il calcolo del rischio assicurativo e pertanto la copertura sarà inefficace.

Qualora l'erogazione del finanziamento avvenisse in data diversa da quella di attivazione indicata nella scheda consegnata al Contraente, la copertura del rischio avrà inizio dal giorno di erogazione del finanziamento, ferma restando la durata espressa in mesi.

I contratti di finanziamento devono avere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 120 mesi; il rischio di insolvenza per ogni contratto di finanziamento è garantito per la durata dello stesso.

Sono oggetto della garanzia eventuali prolungamenti della durata del finanziamento fino ad un massimo di 12 mesi ed esclusivamente nei seguenti casi:

- passaggio ad una nuova Amministrazione;
- pensionamento;
- variazioni della presa in carico della prima quota da parte dell'amministrazione terza ceduta.

Eventuali anticipazioni del finanziamento non sono coperte dalla garanzia.

Anticipata estinzione del finanziamento

In caso di estinzione anticipata del finanziamento la copertura assicurativa si intenderà decaduta e la Società provvederà alla restituzione al Contraente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. L'importo da rimborsare è determinato in relazione al numero delle mensilità originariamente previste dal finanziamento e al numero intero delle mensilità residue alla data di estinzione anticipata del finanziamento stesso, dedotte le spese quantificate in via forfettaria nella misura del 35% dello stesso premio secondo la seguente formula:

$$R = [(P * 0.65) / N] * T$$

Dove:

R è l'ammontare da rimborsare;

P è il premio unico al netto di eventuali imposte;

T è il numero delle rate residue del finanziamento alla data dell'anticipata estinzione;

N è il numero totale di rate in cui è stato previsto il rimborso del finanziamento.

Se l'anticipata estinzione del rapporto avviene per rinnovo del finanziamento l'ammontare del rimborso sarà determinato applicando la suddetta formula sostituendo 1 al valore 0,65. Tale importo sarà decurtato da quanto dovuto dal Contraente quale premio per la copertura del rischio relativo al nuovo finanziamento.

La Società provvederà, entro 60 giorni di calendario successivi alla comunicazione dell'estinzione anticipata, a rimborsare al Contraente la quota di premio.

Limiti assuntivi

L'assunzione avviene sulla base dei dati forniti dal Contraente e della ulteriore documentazione eventualmente richiesta. Si rinvia alle Condizioni Contrattuali per ulteriori informazioni.

Sinistri

Il Contraente dovrà dare notizia alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R. indicando la causa della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, origine del mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte dei soggetti debitori finanziati, il numero di posizione ed il nome del Cedente di cui al contratto di finanziamento, l'importo della quota e la scadenza del finanziamento e deve essere corredata dalla documentazione richiesta.

Il Contraente dovrà inoltrare la documentazione completa per ottenere l'indennizzo entro e non oltre 18 mesi dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

Oneri fiscali

Le imposte e le tasse sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Polizza n.

Allegato 4 - Nota Informativa

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi in caso di sinistro.

Ed. 11/2009